

Traduzione¹

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

Concluso a New York il 25 maggio 2000

Approvato dall'Assemblea federale il 24 marzo 2006²

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 19 settembre 2006

Entrato in vigore per la Svizzera il 19 ottobre 2006

(Stato 31 marzo 2016)

Gli Stati parti al presente Protocollo,

considerato che per proseguire nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione sui diritti del fanciullo³ e nell'attuazione delle relative disposizioni, in particolare degli articoli 1, 11, 21 e 32–36, sarebbe opportuno ampliare i provvedimenti che gli Stati parti devono prendere per garantire la protezione del fanciullo contro la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia,

considerato parimenti che la Convenzione sui diritti del fanciullo sancisce il diritto del fanciullo di essere protetto dallo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

seriamente preoccupati del fatto che la tratta internazionale di fanciulli finalizzata alla vendita di fanciulli, alla prostituzione infantile e alla pedopornografia assume proporzioni considerevoli e sempre maggiori,

profondamente preoccupati della pratica diffusa e persistente del turismo del sesso, cui sono particolarmente esposti i fanciulli e che favorisce direttamente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia,

consapevoli del fatto che una serie di gruppi particolarmente a rischio, segnatamente le fanciulle, sono maggiormente esposti ai rischi dello sfruttamento sessuale e che fra le vittime dello sfruttamento sessuale si constata un numero straordinariamente elevato di fanciulle,

preoccupati dalla crescente offerta di materiale pornografico infantile in Internet e mediante altri supporti tecnologici e rammentando che, nelle conclusioni, la Conferenza internazionale per la lotta alla pedopornografia in Internet, svoltasi nel 1999 a Vienna, ha segnatamente chiesto che in tutto il mondo siano criminalizzati la produzione, la distribuzione, l'esportazione, l'importazione, la trasmissione, il possesso intenzionale e la pubblicità di materiale pornografico che coinvolge fanciulli, e

RU 2006 5441; FF 2005 2513

¹ Dal testo originale francese.

² Art. 1 cpv. 1 del DF del 24 mar. 2006 (RU 2006 5437).

³ RS 0.107

ribadendo l'importanza di una cooperazione e di un partenariato più intensi fra gli enti pubblici e l'industria di Internet,

convinti che la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia saranno sconfitte più facilmente con l'adozione di un approccio globale che tiene conto dei fattori corresponsabili di tali fenomeni, quali il sottosviluppo, la povertà, le disparità economiche, l'iniquità delle strutture socioeconomiche, le disfunzioni familiari, la mancanza di educazione, l'esodo rurale, la discriminazione fondata sul sesso, il comportamento sessuale irresponsabile degli adulti, le pratiche tradizionali lesive, i conflitti armati e la tratta dei fanciulli,

considerato altresì che è necessaria un'azione di sensibilizzazione del pubblico, al fine di ridurre la domanda all'origine della vendita di fanciulli, della prostituzione infantile e della pedopornografia, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti gli attori, nonché migliorare l'applicazione delle leggi a livello nazionale,

tenuto conto delle disposizioni previste dagli strumenti giuridici internazionali concernenti la protezione dei fanciulli, segnatamente la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale⁴, la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori⁵, la Convenzione dell'Aia concernente la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori⁶, e la Convenzione numero 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione⁷,

stimolati dall'ampio consenso raccolto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che rivela una volontà generale di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

considerato che occorre applicare le disposizioni del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di fanciulli, della prostituzione minorile e della pornografia implicante l'uso di fanciulli nonché della Dichiarazione e del Programma d'azione adottati nel 1996 dal Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali, tenutosi dal 27 al 31 agosto 1996 a Stoccolma, nonché tutte le altre pertinenti decisioni e raccomandazioni degli organismi internazionali interessati,

tenuto debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ogni popolo nell'ambito della protezione e dello sviluppo armonioso dei fanciulli,

hanno convenuto quanto segue:

⁴ RS **0.211.221.311**

⁵ RS **0.211.230.02**

⁶ Non pubblicato nella RU.

⁷ RS **0.822.728.2**

Art. 1

Gli Stati parti vietano la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 2

Ai fini del presente Protocollo si intende:

- a) Per «vendita di fanciulli»: qualsiasi atto o transazione che implica il trasferimento di un fanciullo da una persona o da un gruppo di persone a un'altra persona o a un altro gruppo di persone contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione;
- b) Per «prostituzione infantile»: l'utilizzazione di un fanciullo nell'ambito di attività sessuale contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione;
- c) Per «pedopornografia»: qualsiasi rappresentazione di fanciulli, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di fanciulli a scopi prevalentemente sessuali.

Art. 3

1. Ogni Stato parte veglia affinché il diritto penale interno contempra interamente almeno i seguenti atti e attività, indipendentemente dal fatto che i reati siano commessi a livello interno o transnazionale, da un individuo o in modo organizzato:

- a) in relazione alla vendita di fanciulli di cui all'articolo 2:
 - (i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un fanciullo, indipendentemente dal mezzo utilizzato, al fine di:
 - a. sfruttare il fanciullo a fini sessuali,
 - b. trasferire gli organi del fanciullo contro remunerazione,
 - c. costringere il fanciullo al lavoro forzato;
 - (ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un fanciullo in violazione degli strumenti giuridici internazionali in materia di adozione;
- b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un fanciullo a fini di prostituzione conformemente alla definizione dell'articolo 2;
- c) il fatto di produrre, distribuire, trasmettere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere per i fini summenzionati materiale pedopornografico conformemente alla definizione dell'articolo 2.

2. Fatte salve le normative interne dei singoli Stati parti, le stesse disposizioni si applicano in caso di tentata perpetrazione di tali atti, di complicità e di partecipazione.

3. Ogni Stato parte commina per questi reati pene adeguate, che tengono conto della gravità dell'atto.

4. Fatte salve le relative disposizioni interne, ogni Stato parte adotta i provvedimenti del caso al fine di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Conformemente ai principi giuridici dello Stato parte, la responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

5. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti giuridici e amministrativi atti ad assicurare che tutte le persone coinvolte nell'adozione di un fanciullo agiscano nel rispetto delle disposizioni previste dagli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Art. 4

1. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione per conoscere dei reati previsti dall'articolo 3 paragrafo 1 che sono stati commessi sul suo territorio o a bordo di un'imbarcazione o di un aeromobile immatricolato presso tale Stato.

2. Ogni Stato parte può adottare i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione per conoscere dei reati previsti dall'articolo 3 paragrafo 1, qualora:

- a) il presunto autore del reato sia cittadino di tale Stato o vi risieda abitualmente,
- b) la vittima sia cittadina di tale Stato.

3. Ogni Stato parte adotta inoltre i provvedimenti del caso per stabilire la propria giurisdizione per conoscere dei reati summenzionati qualora il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio e non lo estradi verso un altro Stato perché il reato è stato commesso da uno dei suoi cittadini.

4. Il presente Protocollo non esclude l'applicazione di alcuna giurisdizione penale conformemente al diritto interno.

Art. 5

1. I reati definiti dall'articolo 3 paragrafo 1 sono da considerarsi a tutti gli effetti in quanto reati contemplati dai trattati di estradizione in vigore fra gli Stati parti e saranno contemplati da tutti i trattati di estradizione conclusi in futuro fra di essi, conformemente alle condizioni previste da tali trattati.

2. Se subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato di estradizione, gli Stati parti che sono investiti di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte con il quale non sono legati da un trattato di estradizione, possono considerare il presente Protocollo in quanto base giuridica dell'extradizione per quanto concerne i reati menzionati. L'extradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato di estradizione riconoscono tali reati in quanto caso di estradizione fra di loro alle condizioni previste dalla normativa dello Stato richiesto.

4. Fra gli Stati parti, ai fini dell'extradizione tali reati sono considerati come se fossero stati commessi non solo nel luogo della perpetrazione, ma anche sul territo-

rio posto sotto la giurisdizione dello Stato tenuto a stabilire la propria giurisdizione conformemente all'articolo 4.

5. Se viene presentata una domanda di estradizione in relazione a un reato di cui all'articolo 3 paragrafo 1 e lo Stato parte richiesto non consegna o non vuole consegnare l'autore in ragione della sua cittadinanza, tale Stato adotta i provvedimenti necessari per sottoporre il caso alle autorità preposte all'azione.

Art. 6

1. Gli Stati parti si accordano reciprocamente la massima assistenza giudiziaria nell'ambito di qualsiasi indagine o procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all'articolo 3 paragrafo 1, compresa l'acquisizione dei mezzi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Gli Stati parti adempiono gli obblighi che conferisce loro il paragrafo 1 del presente articolo in conformità a qualsiasi accordo o trattato di assistenza giudiziaria che può esistere fra di loro. In assenza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono assistenza secondo la loro legislazione interna.

Art. 7

Su riserva delle disposizioni delle loro normative interne, gli Stati parti:

- a) adottano i provvedimenti adeguati per consentire, se del caso, il sequestro o la confisca:
 - (i) di beni quali documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati previsti dal presente Protocollo o per facilitarne la perpetrazione,
 - (ii) dei proventi di tali reati;
- b) danno seguito alle domande di sequestro o di confisca di beni o prodotti di cui alla lettera a) provenienti da un altro Stato parte;
- c) adottano provvedimenti per chiudere provvisoriamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Art. 8

1. Gli Stati parti adottano, in tutte le fasi del procedimento penale, i provvedimenti necessari per tutelare i diritti e gli interessi dei fanciulli vittime delle pratiche bandite dal presente Protocollo, in particolare:

- a) riconoscono la vulnerabilità dei fanciulli vittime adattando le procedure in modo da tenere conto dei loro bisogni specifici, segnatamente in quanto testimoni;
- b) informano i fanciulli vittime dei loro diritti, del loro ruolo, della portata, delle scadenze e dello svolgimento del procedimento e della decisione pronunciata nella loro causa;

- c) permettono che le opinioni, i bisogni o le preoccupazioni dei fanciulli vittime siano presentati ed esaminati durante il procedimento se sono in gioco i loro interessi personali, conformemente alle norme procedurali previste dal diritto interno;
- d) forniscono un'assistenza adeguata ai fanciulli vittime in tutte le fasi del procedimento giudiziario;
- e) proteggono, se del caso, la vita privata e l'identità dei fanciulli vittime, adottando provvedimenti conformi al diritto interno, al fine di prevenire la diffusione di qualsiasi informazione suscettibile di condurre alla loro identificazione;
- f) provvedono, se del caso, affinché i fanciulli vittime, le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
- g) evitano qualsiasi ritardo nell'emanazione delle sentenze e nell'esecuzione delle decisioni e sentenze che prevedono un indennizzo a favore dei fanciulli vittime.

2. Gli Stati parti vigilano affinché l'incertezza relativa all'età reale della vittima non ostacoli l'avvio di un'inchiesta penale, segnatamente di inchieste volte a determinare l'età.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il sistema giudiziario penale tenga conto dell'interesse supremo del fanciullo in quanto considerazione prima nei procedimenti relativi a fanciulli vittime dei reati descritti nel presente Protocollo.

4. Gli Stati parti adottano provvedimenti affinché le persone che si occupano delle vittime dei reati previsti dal presente Protocollo siano adeguatamente formate, in particolare per quanto concerne gli aspetti giuridici e psicologici.

5. Gli Stati parti provvedono affinché siano garantite la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi preposti alla prevenzione e/o alla protezione e alla riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuno delle disposizioni del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo e imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Art. 9

1. Gli Stati parti adottano o potenziano, applicano e diffondono le leggi, i provvedimenti amministrativi e politici, nonché i programmi sociali per prevenire i reati previsti dal presente Protocollo. Prestano un'attenzione speciale ai fanciulli particolarmente esposti a tali pratiche.

2. Mediante l'informazione con tutti gli strumenti del caso, nonché l'educazione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il grande pubblico, compresi i fanciulli, sui provvedimenti atti a prevenire le pratiche bandite dal presente Protocollo e sugli effetti nefasti che derivano da tali pratiche. Per adempiere gli obblighi che scaturiscono dal presente articolo, gli Stati parti promuovono la partecipazione delle collettività, e in particolare dei fanciulli e dei fanciulli vittime, ai programmi di informazione, di educazione e di formazione, anche a livello internazionale.

3. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti materialmente possibili per assicurare la massima assistenza alle vittime dei reati previsti dal presente Protocollo, segnatamente una completa reintegrazione sociale e un completo ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano affinché tutti i fanciulli vittime dei reati previsti dal presente Protocollo abbiano accesso ai procedimenti che consentono loro, senza discriminazione alcuna, di chiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.
5. Gli Stati parti prendono tutti i provvedimenti adeguati per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione di materiale che pubblicizza pratiche bandite dal presente Protocollo.

Art. 10

1. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti necessari per intensificare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali regionali e bilaterali che si prefiggono di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di fanciulli, alla prostituzione infantile, alla pornografia e al turismo pedofilo, nonché di indagare su tali atti. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionali fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali e internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti promuovono la cooperazione internazionale per favorire la riabilitazione fisica e psicologica, nonché la reintegrazione e il rimpatrio dei fanciulli vittime.
3. Gli Stati parti si impegnano a intensificare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori che espongono i fanciulli alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili, quali la povertà e il sottosviluppo.
4. Gli Stati parti che ne hanno le possibilità forniscono un aiuto finanziario, tecnico o d'altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altro.

Art. 11

Nessuna delle disposizioni del presente Protocollo pregiudica le disposizioni più favorevoli all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono essere previste:

- a) dalla normativa interna di uno Stato parte; o
- b) dal diritto internazionale in vigore per tale Stato.

Art. 12

1. Ogni Stato parte presenta, entro due anni a contare dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi riguardi, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo che informa in modo dettagliato sui provvedimenti adottati per attuare le disposizioni del presente Protocollo.

2. Dopo aver presentato il rapporto dettagliato, ogni Stato parte allega ai rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo conformemente all'articolo 44 della Convenzione qualsiasi complemento d'informazione relativo all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti un complemento d'informazione relativo al presente Protocollo.

Art. 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parte della Convenzione o che l'hanno firmata.

2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica ed è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 14

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo l'entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo che lo Stato in questione avrà depositato lo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 15

1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informa gli altri Stati parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

2. La denuncia non esonera lo Stato parte in questione dagli obblighi derivanti dal Protocollo in relazione ai reati perpetrati prima che la denuncia abbia effetto, così come non ostacola in alcun modo l'esame di tutte le questioni che sono state sottoposte al Comitato precedentemente a tale data.

Art. 16

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una mag-

gioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. L'emendamento che entra in vigore ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati alle disposizioni della presente Convenzione e a tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 17

1. Il presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti della Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 31 marzo 2016⁸

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	19 settembre	2002 A	19 ottobre	2002
Albania	5 febbraio	2008 A	5 marzo	2008
Algeria	27 dicembre	2006 A	27 gennaio	2007
Andorra	30 aprile	2001	18 gennaio	2002
Angola	24 marzo	2005 A	24 aprile	2005
Antigua e Barbuda	30 aprile	2002	30 maggio	2002
Arabia Saudita	18 agosto	2010 A	18 settembre	2010
Argentina*	25 settembre	2003	25 ottobre	2003
Armenia	30 giugno	2005	30 luglio	2005
Australia	8 gennaio	2007	8 febbraio	2007
Austria**	6 maggio	2004	6 giugno	2004
Azerbaigian	3 luglio	2002	3 agosto	2002
Bahama	28 settembre	2015 A	28 ottobre	2015
Bahreïn	21 settembre	2004 A	21 ottobre	2004
Bangladesh	6 settembre	2000	18 gennaio	2002
Belarus	23 gennaio	2002 A	23 febbraio	2002
Belgio* a	17 marzo	2006	17 aprile	2006
Belize	1° dicembre	2003	1° gennaio	2004
Benin	31 gennaio	2005	28 febbraio	2005
Bhutan	26 ottobre	2009	26 novembre	2009
Bolivia	3 giugno	2003	3 luglio	2003
Bosnia e Erzegovina	4 settembre	2002	4 ottobre	2002
Botswana	24 settembre	2003 A	24 ottobre	2003
Brasile	27 gennaio	2004	27 febbraio	2004
Brunei	21 novembre	2006 A	21 dicembre	2006
Bulgaria	12 febbraio	2002	12 marzo	2002
Burkina Faso	31 marzo	2006	30 aprile	2006
Burundi	6 novembre	2007 A	6 dicembre	2007
Cambogia	30 maggio	2002	30 giugno	2002
Canada	14 settembre	2005	14 ottobre	2005
Capo Verde	10 maggio	2002 A	10 giugno	2002
Ceca, Repubblica**	26 agosto	2013	26 settembre	2013
Centrafricana, Repubblica	24 ottobre	2012	24 novembre	2012
Ciad	28 agosto	2002	28 settembre	2002
Cile	6 febbraio	2003	6 marzo	2003
Cina ^b	3 dicembre	2002	3 gennaio	2003
Macao	3 dicembre	2002	3 gennaio	2003

⁸ RU 2006 5441, 2007 1325, 2008 615, 2009 57 7099, 2011 511, 2012 1487 6033 e 2014 289 e 2016 1183.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cipro**	6 aprile	2006	6 maggio	2006
Colombia*	11 novembre	2003	11 dicembre	2003
Comore	23 febbraio	2007 A	23 marzo	2007
Congo (Brazzaville)	27 ottobre	2009 A	27 novembre	2009
Congo (Kinshasa)	11 novembre	2001 A	18 gennaio	2002
Corea (Sud)*	24 settembre	2004	24 ottobre	2004
Corea del Nord	10 novembre	2014	10 dicembre	2014
Costa d'Avorio	19 settembre	2011 A	19 ottobre	2011
Costa Rica	9 aprile	2002	9 maggio	2002
Croazia	13 maggio	2002	13 giugno	2002
Cuba	25 settembre	2001	18 gennaio	2002
Danimarca* c	24 luglio	2003	24 agosto	2003
Dominica	20 settembre	2002 A	20 ottobre	2002
Dominicana, Repubblica	6 dicembre	2006 A	6 gennaio	2007
Ecuador	30 gennaio	2004	29 febbraio	2004
Egitto	12 luglio	2002 A	12 agosto	2002
El Salvador*	17 maggio	2004	17 giugno	2004
Emirati Arabi Uniti*	2 marzo	2016 A	2 aprile	2016
Eritrea	16 febbraio	2005 A	16 marzo	2005
Estonia	3 agosto	2004	3 settembre	2004
Etiopia	25 marzo	2014 A	25 aprile	2014
Filippine	28 maggio	2002	28 giugno	2002
Finlandia	1° giugno	2012	1° luglio	2012
Francia**	5 febbraio	2003	5 marzo	2003
Gabon	1° ottobre	2007	1° novembre	2007
Gambia	8 aprile	2010	8 maggio	2010
Georgia	28 giugno	2005 A	28 luglio	2005
Germania**	15 luglio	2009	15 agosto	2009
Giamaica	26 agosto	2011	26 settembre	2011
Giappone	24 gennaio	2005	24 febbraio	2005
Gibuti	27 aprile	2011	27 maggio	2011
Giordania	4 dicembre	2006	4 gennaio	2007
Grecia	22 febbraio	2008	22 marzo	2008
Grenada	6 febbraio	2012 A	6 marzo	2012
Guatemala	9 maggio	2002	9 giugno	2002
Guinea	16 novembre	2011 A	16 dicembre	2011
Guinea equatoriale	7 febbraio	2003 A	7 marzo	2003
Guinea-Bissau	1° novembre	2010	1° dicembre	2010
Guyana	30 luglio	2010 A	30 agosto	2010
Haiti	9 settembre	2014	9 ottobre	2014
Honduras	8 maggio	2002 A	8 giugno	2002
India	16 agosto	2005	16 settembre	2005
Indonesia	24 settembre	2012	24 ottobre	2012

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Iran	26 settembre	2007 A	26 ottobre	2007
Iraq	24 giugno	2008 A	24 luglio	2008
Islanda	9 luglio	2001	18 gennaio	2002
Israele	23 luglio	2008	23 agosto	2008
Italia	9 maggio	2002	9 giugno	2002
Kazakistan	24 agosto	2001	18 gennaio	2002
Kirghizistan	12 febbraio	2003 A	12 marzo	2003
Kiribati	16 settembre	2015 A	16 ottobre	2015
Kuwait*	26 agosto	2004 A	26 settembre	2004
Laos*	20 settembre	2006 A	20 ottobre	2006
Lesotho	24 settembre	2003	24 ottobre	2003
Lettonia	22 febbraio	2006	22 marzo	2006
Libano	8 novembre	2004	8 dicembre	2004
Libia	18 giugno	2004 A	18 luglio	2004
Liechtenstein	30 gennaio	2013	28 febbraio	2013
Lituania	5 agosto	2004 A	5 settembre	2004
Lussemburgo	2 settembre	2011	2 ottobre	2011
Macedonia	17 ottobre	2003	17 novembre	2003
Madagascar	22 settembre	2004	22 ottobre	2004
Malawi	7 ottobre	2009	7 novembre	2009
Malaysia*	12 aprile	2012 A	12 maggio	2012
Maldivi	10 maggio	2002	10 giugno	2002
Mali	16 maggio	2002 A	16 giugno	2002
Malta	28 settembre	2010	28 ottobre	2010
Marocco	2 ottobre	2001	18 gennaio	2002
Mauritania	23 aprile	2007 A	23 maggio	2007
Maurizio	14 giugno	2011	14 luglio	2011
Messico	15 marzo	2002	15 aprile	2002
Micronesia	23 aprile	2012	23 maggio	2012
Moldova*	12 aprile	2007	12 maggio	2007
Monaco	24 settembre	2008	24 ottobre	2008
Mongolia	27 giugno	2003	27 luglio	2003
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	6 marzo	2003 A	6 aprile	2003
Myanmar	16 gennaio	2012 A	16 febbraio	2012
Namibia	16 aprile	2002	16 maggio	2002
Nepal	20 gennaio	2006	20 febbraio	2006
Nicaragua	2 dicembre	2004 A	2 gennaio	2005
Niger	26 ottobre	2004	26 novembre	2004
Nigeria	27 settembre	2010	27 ottobre	2010
Norvegia**	2 ottobre	2001	18 gennaio	2002
Nuova Zelanda ^d	20 settembre	2011	20 ottobre	2011
Oman*	17 settembre	2004 A	17 ottobre	2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Paesi Bassi ^e	23 agosto	2005	23 settembre	2005
Aruba	17 ottobre	2006	17 ottobre	2006
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	10 ottobre	2010	10 ottobre	2010
Pakistan	5 luglio	2011	5 agosto	2011
Panama	9 febbraio	2001	18 gennaio	2002
Paraguay	18 agosto	2003	18 settembre	2003
Perù	8 maggio	2002	8 giugno	2002
Polonia	4 febbraio	2005	4 marzo	2005
Portogallo	16 maggio	2003	16 giugno	2003
Qatar	14 dicembre	2001 A	18 gennaio	2002
Regno Unito	20 febbraio	2009	20 marzo	2009
Jersey	29 aprile	2014	29 aprile	2014
Romania	18 ottobre	2001	18 gennaio	2002
Ruanda	14 marzo	2002 A	14 aprile	2002
Russia	24 settembre	2013	24 ottobre	2013
Saint Vincent e Grenadine	15 settembre	2005 A	15 ottobre	2005
San Marino	26 settembre	2011	26 ottobre	2011
Santa Lucia	8 ottobre	2013	8 novembre	2013
Santa Sede	24 ottobre	2001	18 gennaio	2002
Seicelle	11 dicembre	2012	11 gennaio	2013
Senegal	5 novembre	2003	5 dicembre	2003
Serbia	10 ottobre	2002	10 novembre	2002
Sierra Leone	17 settembre	2001	18 gennaio	2002
Siria*	15 maggio	2003 A	15 giugno	2003
Slovacchia	25 giugno	2004	25 luglio	2004
Slovenia	23 settembre	2004	23 ottobre	2004
Spagna**	18 dicembre	2001	18 gennaio	2002
Sri Lanka	22 settembre	2006	22 ottobre	2006
Stati Uniti*	23 dicembre	2002	23 gennaio	2003
Sudafrica	30 giugno	2003 A	30 luglio	2003
Sudan	2 novembre	2004 A	2 dicembre	2004
Suriname	18 maggio	2012	18 giugno	2012
Svezia***	19 gennaio	2007	19 febbraio	2007
Svizzera	19 settembre	2006	19 ottobre	2006
Swaziland	24 settembre	2012 A	24 ottobre	2012
Tagikistan	5 agosto	2002 A	5 settembre	2002
Tanzania	24 aprile	2003 A	24 maggio	2003
Thailandia	11 gennaio	2006 A	11 febbraio	2006
Timor-Leste	16 aprile	2003 A	16 maggio	2003
Togo	2 luglio	2004	2 agosto	2004
Tunisia	13 settembre	2002	13 ottobre	2002
Turchia*	19 agosto	2002	19 settembre	2002

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Turkmenistan	28 marzo	2005 A	28 aprile	2005
Ucraina	3 luglio	2003	3 agosto	2003
Uganda	30 novembre	2001 A	18 gennaio	2002
Ungheria**	24 febbraio	2010	24 marzo	2010
Uruguay	3 luglio	2003	3 agosto	2003
Uzbekistan	23 dicembre	2008 A	23 gennaio	2009
Vanuatu	17 maggio	2007	17 giugno	2007
Venezuela	8 maggio	2002	8 giugno	2002
Vietnam	20 dicembre	2001	18 gennaio	2002
Yemen	15 dicembre	2004 A	15 gennaio	2005
Zimbabwe	14 febbraio	2012 A	14 marzo	2012

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a Per il Regno del Belgio.

b Il Prot. non si applica alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.

c Il Prot. non si applica né alle Isole Faroer né alla Groenlandia.

d Il Prot. non si applica a Tokelau.

e Per il Regno in Europa.